

Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023 (Rv. 668472 - 01)

Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - Notifica della cartella esattoriale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova del relativo perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata - Riferibilità dello stesso alla specifica cartella - Accertamento di fatto del giudice - Indicazione del numero della cartella nell'avviso di ricevimento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023 (Rv. 668472 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335